

## *Disposizioni per l'istituzione dell'Elenco regionale delle menzioni "vigna"*

### **La menzione "vigna"**

La normativa nazionale di settore prevede che le Regioni definiscano un elenco positivo delle menzioni "vigna" che potranno essere rivendicate per ogni vino a Denominazione di origine protetta (DOP, per l'Italia DOC/DOCG) prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Trattandosi di menzioni liberamente utilizzate in passato da alcuni produttori in funzione delle strategie commerciali, determinate in maniera giuridicamente più precisa solo dal Decreto legislativo n. 61/2010, occorre definire le linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "vigna", che consentano di dare piena attuazione alle norme, conciliandole con le pregresse scelte commerciali aziendali.

La definizione contenuta nel D.lgs. 61/2010 consente di usare, nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, come menzione "vigna":

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

Essi possono essere utilizzati purché siano entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, siano in ogni caso vinificate separatamente.

### **Definizioni**

- a) toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale.

Stante la frammentazione fondiaria nonché la mancanza di confini topografici o cartografici precisi, risulta che generalmente un toponimo non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

- b) nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende il nome anche generico (di carattere storico o di fantasia) utilizzato continuativamente da una o più aziende per definire un'area vitata specifica dalla quale provengono le uve per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Il nome tradizionale deve essere utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo minimo di 5 anni. Tale durata è fissata in conformità con quanto disposto dall'articolo 35, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n 607/2009, relativo alle denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Anche in questo caso è possibile che lo stesso nome tradizionale sia utilizzato da più aziende e per più vini a DOP.

### **Elenco regionale delle menzioni "vigna" - Indicazioni operative**

Al fine di predisporre l'Elenco regionale delle menzioni "vigna", il dirigente competente verifica che:

1. Ogni menzione “vigna” sia giustificata dal fatto di essere un toponimo o un nome tradizionale;
2. La menzione riferita al toponimo sia sostenuta con una prova cartografica, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale) ed all’identificazione sul GIS delle superfici vitate;
3. La menzione riferita al nome tradizionale sia sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l’utilizzo continuativo da parte dell’azienda per almeno 5 anni.

### **Tempistica**

Un primo elenco delle menzioni “vigna” è formato sulla base di quanto segnalato dai Consorzi di tutela o dalle Organizzazioni di categoria regionali o dai Produttori interessati.

Alla segnalazione deve essere unita la documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della menzione “vigna” richiesta, la quale deve pervenire entro il 30 settembre 2011.

La Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali approva entro il 10 ottobre 2011 il primo Elenco regionale delle menzioni “vigna” predisposto secondo i criteri e le procedure sopraesposte.

La Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali - apporta modifiche e integrazioni all’Elenco regionale delle menzioni “vigna”, sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai Consorzi di tutela o, per i vini a DOP senza Consorzio di tutela, dalle Organizzazioni di categoria regionali o dai Produttori interessati.

L’eventuale aggiornamento dell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” è approvato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative domande devono pervenire entro il 30 giugno.